



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO

Allegato B
All'atto G.C. n. 135 del 14/12/2010
Modificato con
Atto G.C. n. 70 del 02/07/2013
Atto G.C. n. 48 del 31/03/2016
Atto G.C. n. 72 del 05/10/2017
Atto G.C. n. 17 del 25/02/2025
Atto G.C. n. 128 del 19/12/2025
Atto G.C. n. 19 del 30/01/2026

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il servizio mensa per i dipendenti comunali è disciplinato dagli articoli 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000, che recitano:

Art. 45

1. Gli enti, in relazione al loro assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

.....

Art. 46

1. Il costo del buono pasto sostitutivo è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2.
3. Il personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.

Art. 2

Istituzione del servizio

1. La Giunta Comunale, con atto n. 103 del 19/10/2010 ha istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti con buoni pasto.
2. Le presenti disposizioni stabiliscono le modalità operative per l'erogazione del servizio.

Art. 3

Valore del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene stabilito dalla Giunta Comunale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4

Modalità di erogazione

1. Il buono pasto viene erogato **per ogni rientro pomeridiano obbligatorio** che abbia durata di almeno 1 ora con una pausa dell'attività lavorativa del mattino non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore e se la prestazione giornaliera è di almeno 6 ore di servizio effettivo, al netto della pausa. A tal fine si considera attività antimeridiana quella espletata prima delle h. 12.00 e attività pomeridiana quella espletata dopo le h. 14.00.

2. Per ogni rientro supplementare, effettuato per completamento orario o per straordinario, il buono pasto viene erogato se la prestazione giornaliera, al netto della pausa, è di almeno 6 ore di servizio effettivo di lavoro con una pausa dell'attività lavorativa, non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore. Dopo la pausa deve essere effettuata almeno 1 ora di servizio effettivo. Oltre a quanto previsto nel successivo comma 2 bis, i dipendenti che si trovino in situazioni eccezionali, urgenti ed emergenziali per le quali non possa essere interrotto il servizio svolto senza causare danni a persone e/o cose, come da attestazione del proprio responsabile (ad esempio: sfratti, incidenti stradali tribunale, ...), sono esentati dall'obbligo della pausa; tale circostanza dovrà essere indicata nella autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore di appartenenza; in tali casi il buono pasto è dovuto comunque solo nel caso di attività lavorativa espletata sia prima delle h. 12.00 (prestazione antimeridiana) che successivamente alle h. 14.00 (attività pomeridiana). Alternativamente, il buono pasto può essere erogato al dipendente in caso di prestazione di attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali nel caso in cui ci sia prestazione lavorativa giornaliera di almeno 6 ore dalle h. 14.00 in poi con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore; i dipendenti che si trovino in situazioni eccezionali, urgenti ed emergenziali per le quali non possa essere interrotto il servizio svolto senza causare danni a persone e/o cose, come da attestazione del proprio responsabile (ad esempio: sfratti, incidenti stradali tribunale, ...), sono esentati dall'obbligo della pausa; tale circostanza dovrà essere indicata nella autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore di appartenenza. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

2 bis. Il buono pasto viene erogato agli Agenti di Polizia Locale ai sensi del comma 1, anche quando la pausa pranzo sia collocata a fine servizio in caso di necessità di garantire la continuità del servizio stesso, come previsto dall'art. 13 del CCNL 09/05/2006. Tale possibilità deve essere prevista dal proprio orario di lavoro e la necessità deve essere certificata e trasmessa al servizio personale dal Comandante.

3. Se il dipendente è in **missione**, ha diritto al buono pasto solo se non chiede il rimborso delle spese sostenute per il pasto e nel rispetto della presente regolamentazione. I servizi esterni che comprendono l'erogazione gratuita del pasto non danno diritto all'erogazione del buono pasto.

4. Ai fini dell'erogazione del buono pasto la **prestazione effettiva giornaliera** deve essere di almeno 6 ore, al netto delle assenze per permessi retribuiti, con almeno un'ora al mattino ed un rientro di almeno 1 ora al pomeriggio, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

5. Le assenze per permessi ad ore retribuiti non sono computate nella durata della pausa pranzo.

6. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:

- riposi giornalieri (ex allattamento);
- assemblea sindacale;

- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 1998);

- permessi RSU.

Non si ha comunque diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

7. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui alle lettere precedenti.

8. I buoni pasto spettanti mensilmente a ciascun dipendente saranno erogati a consuntivo dopo la chiusura del cartellino in cui vengono maturati e comunque non oltre il 15 del mese successivo.